

Segue decreto n. \_\_\_\_\_

**IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**

**OGGETTO:** “*Suio S.r.l.*” (P. IVA 00162590590), con sede legale ed operativa in Via delle Terme n.314 – 04021 Suio di Castelforte (LT) – Stabilimento Termale Ciorra - Conclusione del procedimento ai sensi del DCA 90/2010 e ss.mm.ii. Revoca autorizzazione all’esercizio e diniego rilascio del provvedimento di accreditamento istituzionale.

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002, concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e ss. mm. ii;

VISTO l’art. 64 del citato Regolamento Regionale n. 1/2002 e successive modifiche ed integrazioni che detta disposizioni in materia di atti d’indirizzo politico-amministrativo;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Dr. Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2014 con la quale l’Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato Sub commissario per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 22 marzo 2013, n. 53 “Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1”, concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 148 del 12 giugno 2013, “Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1”, concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”, e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2 “Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, in attuazione dell’art. 5, comma 1, lettera b), della Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 (norme in materia di autorizzazione alla realizzazione

di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali)" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010 e ss.mm.ii., avente ad oggetto: Approvazione di: "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie" (All. 1), "Requisiti ulteriori per l'accreditamento" (All. 2), "Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie (SAASS) – Manuale d'uso" (All. 3), Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 agosto 2010, n. 3;

TENUTO CONTO che con il predetto decreto commissariale n. U0090/2010 è stato avviato il procedimento di accreditamento definitivo, ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accreditamento definitivo istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, mediante la presentazione delle relative domande entro il termine del 10 dicembre 2010 tramite il Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie, realizzato da LAIT S.p.A.;

VISTA la Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 12 avente ad oggetto: "Disposizioni collegate alla Legge di assestamento del bilancio 2011-2013", art. 1, commi 123-125;

VISTA la Legge Regionale n. 3/2010 e ss.mm.ii. e gli atti di autorizzazione inseriti nel sistema SAASS dal Legale Rappresentante della società "Albergo Termale Ciorra S.r.l.", ed in particolare:  
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 986/93, con cui veniva autorizzato *"l'Albergo Termale Ciorra srl alla apertura ed all'esercizio per l'utilizzazione in loco dell'acqua termale per bagni, fanghi, inalazioni e cure sudatorie"*;  
- Deliberazione del Direttore Generale Azienda Unità Sanitaria Locale Latina n. 190 del 6 marzo 2002, con cui, in esecuzione della DGR n. 7938 del 28 dicembre 1998, veniva preso atto *"dei livelli tariffari autocertificati dagli Stabilimenti Termali Provvisoriamente Accreditati relativi alle prestazioni erogate in regime di convenzione con il S.S.N., così come analiticamente riportato...(omissis)"*;

CONSIDERATO pertanto che la società "Albergo Termale Ciorra S.r.l." aderiva alla procedura di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e contestuale rilascio dell'accreditamento istituzionale sancita dal Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010 e ss.mm.ii.;

VISTO il parere dell'Azienda USL Latina, immesso nel sistema SAASS in data 25 luglio 2014, col quale, a seguito delle verifiche effettuate in data 19 febbraio 2013, 22 ottobre 2013 e 16 giugno 2014, veniva dichiarato che il presidio sanitario in esame era conforme ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui al DCA n. 8/2011 e n. 99/2012 per le attività di *"bagni, fanghi, inalazioni e cure sudatorie"*, nonché conforme agli ulteriori requisiti di cui alla DGR 636/07 e DCA n. 90/2010 e ss.mm.ii. per l'esercizio in accreditamento delle attività di *"fangoterapia con bagnodoccia, fango balneoterapia, balneoterapia, terapia inalatoria"*;

PRESO ATTO dal verbale di verifica dei requisiti valutabili ai fini dell'attribuzione di livelli tariffari differenziati del 16 giugno 2014, con cui il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Latina evidenzia che il legale rappresentante dello "Stabilimento Termale Ciorra" *"dichiara: che i curandi dello Stabilimento Termale Ciorra accedono, come da convenzione, alle adiacenti piscine termali di proprietà della soc. Suio s.r.l. (di identica proprietà)...(omissis)"*;

VISTA la nota della Regione Lazio prot. n. 533214 del 26 settembre 2014, con cui è stato richiesto alla predetta Azienda USL di chiarire la circostanza indicata nel citato verbale di verifica, allo scopo di concludere il procedimento avviato ai sensi del DCA n. U0090/2010 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO che con successiva nota, prot. n. 563314 del 10 ottobre 2014, la Regione Lazio, indirizzata sia all'Azienda USL Latina che al Legale Rappresentante della società "*Albergo Termale Ciorra S.r.l.*", sollecitava il chiarimento già richiesto con la nota precedente;

PRESO della nota dell'Azienda USL Latina prot. n. 31949/A001/2014 del 24 ottobre 2014, pervenuta in data 11 novembre 2014 con prot. n. 624120, con cui, in risposta alle note precedenti, veniva rappresentato che "*l'utilizzo della piscina termale esterna ludica da parte dei clienti dello Stabilimento Termale Ciorra di identica proprietà della SUIO Srl, non è stata considerata nei criteri utilizzati nella procedura di autorizzazione e accreditamento né inserita nei criteri utilizzati per la definizione dei livelli tariffari*";

VISTA la nota dell'Amministratore Unico della Società "*Albergo Termale Ciorra S.r.l.*", pervenuta in data 29 ottobre 2014 con prot. n. 598918, con cui, facendo seguito alla nota prot. n. 563314 del 10 ottobre 2014, veniva rappresentato che "*i curandi dello stabilimento termale Ciorra accedono, come da convenzione, alle adiacenti piscine termali di proprietà della Suio srl. Al riguardo, aggiungo, che è in corso l'atto di fusione per incorporazione di questa società in quella denominata Suio srl...(omissis)*";

VISTA la nota prot. n. 34729/A001/2014 del 19 novembre 2014 del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Latina, pervenuta in data 5 dicembre 2014 con prot. n. 678724, con cui veniva precisato che "*in realtà sia pur erroneamente, la piscina termale ludica è stata considerata nei criteri utilizzati per la definizione dei livelli tariffari. Avendo quindi proceduto al riesame dei livelli tariffari dello Stabilimento Termale Ciorra con esclusione della piscina termale ludica – tabella 2 di cui all'allegato, è risultato comunque invariato il livello tariffario delle prestazioni termali in categoria C...(omissis)*";

VISTA la comunicazione dell'Amministratore Unico della Società "*Albergo Termale Ciorra S.r.l.*", pervenuta in data 17 dicembre 2014 con prot. n. 701487, con cui, nelle more degli accertamenti relativi all'utilizzo della piscina termale di proprietà della società "*Suio S.r.l.*", evidenziava che "*con atto notarile in corso di stipula, le due società Suio Srl ed Albergo Termale Ciorra srl stanno per essere incorporate per fusione nella prima...(omissis)*";

PRESO ATTO che con successiva nota del 19 gennaio 2015 anche l'Azienda USL Latina veniva informata di tale avvenuta fusione societaria;

TENUTO CONTO che l'Azienda USL Latina con nota prot. n. 6064/A0001/2015 del 3 marzo 2015, facendo seguito alla nota sopra citata, evidenziava al Legale Rappresentante della Società quale fosse la normativa di riferimento per le fusioni societarie, ed in particolare veniva richiamato l'art. 13 del Regolamento Regionale n. 2/2007, relativo alla cessione dell'autorizzazione all'esercizio;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto sopra evidenziato, l'Azienda USL Latina invitava il Legale Rappresentante della Società "*Suio S.r.l.*" ad attenersi a quanto stabilito dalla normativa regionale, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito;

VISTA la nota pervenuta in data 19 marzo 2015 con prot. n. 151666 della società "*Suio S.r.l.*", con cui, facendo seguito alla nota dell'Azienda USL Latina sopra citata, evidenziava che "*trattasi di*

*due società con lo stesso proprietario, entrambe già accreditate, per le quali non occorre, ovviamente, alcun ulteriore documento se non quello della preventiva autorizzazione regionale”;*

VISTA la nota della Regione Lazio prot. n. 166827 del 26 marzo 2015 con cui, facendo seguito a tutto quanto sopra rappresentato, si invitava nuovamente il Legale Rappresentante della Società “Suio S.r.l.” a tenere conto di quanto disposto in materia dal già richiamato art. 13 del R.R. n. 2/2007, facendo presente infatti che lo stesso trova applicazione anche alle ipotesi di fusione per incorporazione fra due società aventi medesimo proprietario, cambiando in ogni caso (da Albergo Termale Ciorra S.r.l. a Suio S.r.l.) il soggetto giuridico titolare dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento;

TENUTO CONTO che con la medesima nota veniva altresì evidenziato quanto disposto dall’art. 9, comma 3, lettera d) della Legge Regionale n. 4/2003, che testualmente recita: *“L’autorizzazione all’esercizio decade nei casi di:…d) cessione dell’autorizzazione all’esercizio in mancanza dell’assenso regionale di cui al comma 1 ovvero dell’inutile decorso del periodo di cui al comma 2…(omissis)”;*

CONSIDERATO che con la medesima nota, ed allo scopo di evitare la decadenza dei titoli in possesso, veniva richiesto di inviare la *“documentazione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 13 del R.R. 2/2007 entro 30 giorni dal ricevimento della presente, come da normativa vigente, per il prosieguo dell’attività istruttoria”;*

CONSIDERATO che, nonostante tale espresso avviso, scaduto abbondantemente il termine previsto dalla sopra citata nota, non era pervenuta alla scrivente Area alcuna documentazione necessaria all’emanazione di un provvedimento di voltura dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accredimento dalla società “Albergo Termale Ciorra S.r.l.” alla Società “Suio S.r.l.”;

VISTO l’art. 9, comma 1, della L.R. n. 4/2003: *“L’autorizzazione all’esercizio può essere ceduta previa verifica della permanenza dei requisiti ai sensi dell’articolo 10 e previo assenso della Regione che, provvede alla relativa voltura, solo a seguito di trasferimento, in qualsiasi forma, della proprietà della struttura o della concessione in godimento della struttura stessa ad un soggetto diverso da quello autorizzato”* e che ai sensi del comma 3, lett. d), del medesimo articolo l’autorizzazione all’esercizio decade *ope legis* nei casi di cessione dell’autorizzazione all’esercizio in mancanza dell’assenso regionale;

VISTO altresì che, ai sensi dell’art. 13 del R.R. n. 2/2007: *“In caso di cessione dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 4/2003, il soggetto che subentra, a qualsiasi titolo, nella gestione di una struttura già autorizzata inoltra alla direzione regionale competente specifica richiesta di voltura dell’autorizzazione medesima”* secondo le modalità ivi previste e che *“la cessione dell’autorizzazione all’esercizio è consentita relativamente all’intera struttura ovvero complesso di attività già oggetto del precedente provvedimento autorizzatorio. In ogni caso è vietata la gestione di una struttura o di suddivisioni della stessa da parte di soggetti distinti”.*

TENUTO CONTO che l’art. 17 del sopradetto Regolamento Regionale, al comma 1, lett. d), prevede che l’autorizzazione all’esercizio decade *ope legis* in caso di trasferimento dell’autorizzazione all’esercizio in mancanza dell’assenso regionale;

VISTA la Determinazione Regionale n. G01918 del 26 febbraio 2015 della Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive avente ad oggetto *“Trasferimento e intestazione della concessione mineraria di acqua termominerale denominata Terme Ciorra, sita in territorio del*

*Comune di Castelforte (LT), dalla Albergo Termale Ciorra S.r.l. alla Suio S.r.l., a seguito di fusione per incorporazione, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 26.06.1980, n. 90 e s.m.i.”;*

CONSIDERATO che tale Determinazione legittima esclusivamente la voltura dall' Albergo Termale Ciorra S.r.l. alla Suio S.r.l per la concessione mineraria di acqua termominerale ma non legittima anche l'esercizio di attività sanitarie da parte di un altro soggetto giuridico, essendo necessario in tal senso un ulteriore provvedimento di competenza dell'Area Autorizzazione ed Accreditamento – Completamento adempimenti L.R. 12/2011, a seguito del completamento del procedimento previsto dall'art. 9 della L.R. n. 4/2003 e del R.R. n. 2/2007;

TENUTO CONTO che con nota regionale prot. n. 381981 del 14 luglio 2015, veniva notificata al Legale Rappresentante della società “Suio S.r.l.” la *“Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di revoca dell'autorizzazione all'esercizio per decadenza, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale n. 4/2003 e dell'art. 13 del Regolamento Regionale n. 2/2007 – Stabilimento Termale Ciorra, sito in Castelforte (LT), Via delle Terme n. 338”*, invitando a formulare le proprie osservazioni e/o a produrre documenti entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della stessa;

VISTE le controdeduzioni presentate tramite PEC dal Legale Rappresentante della Società “Suio S.r.l.”, pervenute in data 30 luglio 2015 con prot. n. 416570, con cui venivano proposte diverse argomentazioni secondo cui non doveva essere revocato il titolo autorizzativo;

CONSIDERATO, in particolare, che il richiamo fatto all'art. 14 del Regolamento Regionale n. 2/2007 rappresenta una fattispecie diversa da quella sin qui prospettata e pertanto non applicabile al caso di specie, posto che, come si evince dal comma 1 del sopra citato articolo, *“non rientrano nella cessione dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'articolo 13: a) le trasformazioni della forma giuridica, della denominazione, della ragione sociale o della sede legale del soggetto giuridico precedentemente autorizzato all'esercizio; b) la sostituzione del rappresentante legale, del direttore/responsabile sanitario del soggetto giuridico precedentemente autorizzato all'esercizio”*;

RITENUTO infatti che, nel caso di specie, non siano mutate delle condizioni particolari inerenti il medesimo soggetto giuridico, come previsto dall'art.14 R.R.2/2007, ma sia mutato il soggetto giuridico esercente l'attività sanitaria, come disciplinato dall'art.13 del medesimo Regolamento, risultando irrilevante che il legale rappresentante della nuova società eserciti anche ulteriori attività sanitarie in altri presidi termali;

CONSIDERATO che non appare rilevante, ai fini della conclusione del procedimento avviato con nota regionale del 14 luglio 2015, il richiamo alle ulteriori comunicazioni poste in essere nei confronti dell'Azienda USL Latina e della Regione Lazio, non essendo sufficienti a soddisfare le richieste istruttorie che entrambi gli enti avevano espressamente, e più volte, formulato al Legale Rappresentante della Società “Suio S.r.l.”;

TENUTO CONTO che la predetta Società con nota del 11.3.2015, prot. 134257, dichiarava che l'operazione *“di fusione per incorporazione dalla data del 19 dicembre 2014 risultava operativa la sola società “Suio S.r.l.”* fattispecie sia riconducibile alla citata violazione dell'art. 9 L.R. 4/2003, prevede al comma 3 lett. d) e comminata con la decadenza del titolo autorizzativo;

RITENUTO pertanto che le controdeduzioni fornite Legale Rappresentante della società “Suio S.r.l.” non abbiano comunque presentato elementi sufficienti a modificare l'orientamento dell'Amministrazione Regionale già rappresentato con nota prot. n. 381981 del 14 luglio 2015;

RITENUTO, pertanto, di dover concludere il procedimento avviato ai sensi del DCA 90/2010 e ss.mm.ii. e, contestualmente, quello avviato con nota prot. n. 381981 del 14 luglio 2015, revocando:

- 1) l'autorizzazione all'esercizio rilasciata con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 986/1993, con cui veniva autorizzato *"l'Albergo Termale Ciorra srl alla apertura ed all'esercizio per l'utilizzazione in loco dell'acqua termale per bagni, fanghi, inalazioni e cure sudatorie"*;
- 2) l'accreditamento provvisorio rilasciato con la Deliberazione n. 2406/1998 nonché la successiva Deliberazione n. 190 del 6 marzo 2002 dell'Azienda USL Latina sulla base delle indicazioni della Regione Lazio esplicitate con DGR n. 7938/1998, per lo stabilimento termale sito in Suio di Castelforte (LT), Via delle Terme n. 314;

RITENUTO per l'effetto dover disporre l'immediata chiusura dello Stabilimento Termale Ciorra con sede legale ed operativa in Via delle Terme n.314 – 04021 Suio di Castelforte (LT)

### DECRETA

per le motivazioni descritte in premessa, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento di dover concludere il procedimento, avviato ai sensi del DCA 90/2010 e ss.mm.ii., e, contestualmente, quello avviato con nota prot. n. 381981 del 14 luglio 2015, revocando:

- 1) ~~l'autorizzazione all'esercizio rilasciata con la Deliberazione di Giunta Regionale n.986/1993, con cui veniva autorizzato *"l'Albergo Termale Ciorra srl alla apertura ed all'esercizio per l'utilizzazione in loco dell'acqua termale per bagni, fanghi, inalazioni e cure sudatorie"*;~~
- 2) ~~l'accreditamento provvisorio rilasciato con la Deliberazione n. 2406/1998 e nonché la successiva Deliberazione n. 190 del 6 marzo 2002 dall'Azienda USL di Latina, sulla base delle indicazioni della Regione Lazio esplicitate con DGR n.7938/1998, per lo stabilimento termale sito in Suio di Castelforte (LT), Via delle Terme n. 314.~~

Di dover disporre l'immediata chiusura dello Stabilimento Termale Ciorra con sede legale ed operativa in Via delle Terme n.314 – 04021 Suio di Castelforte (LT).

Il presente Decreto sarà notificato tramite PEC al legale rappresentante della società Suio S.r.l., al Direttore Generale dell'Azienda USL Latina, nonché al Sindaco del Comune di Suio di Castelforte (LT).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.

Roma, il **1.2.Ott. 2015**

Il Presidente  
Dr. Nicola Zingaretti

